

CONSORZIO DI BONIFICA
DUGALI - NAVIGLIO - ADDA SERIO

CREMONA - VIA A. PONCHIELLI 5



REGOLAMENTO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Integrativo del Regolamento regionale 08.06.2012 n° 1; delibera Giunta n° 3565 del 06.06.2012)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERA N. 31 DEL 30.06.2017

Art. 1
AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 82, comma 2, lettera b), della L.R. 31/08, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 90 della L.R. 31/08, i titolari di diritti reali, i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica o anche di irrigazione.

Art. 2
PERSONE GIURIDICHE, COMUNIONI E SOGGETTI COLLETTIVI

1. Sono chiamati all'elezione del Consiglio di Amministrazione tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1.
2. I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.
3. I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio.
4. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, che agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale ed a quelli di proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra Ditta individuale ed una o più Ditte plurintestate o di più Ditte plurintestate non omogenee il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto come Ditta individuale.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

Art. 3
CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI

1. Il Presidente del Consorzio entro il 30 Giugno, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fissa la data di convocazione degli elettori per le votazioni che si svolgono per non meno di due giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 15 Novembre e il 15 Dicembre dello stesso anno.

2. In ordine alle modalità di diffusione della notizia della convocazione, considerato che gli aventi diritto al voto sono in numero tale da rendere gravosa la comunicazione scritta prevista dall'art.6 comma 4 del Regolamento Regionale, si procederà applicando l'art.6 comma 2 dello stesso Regolamento.

Art. 4

ELENCO DEGLI ELETTORI

1. L'elenco degli elettori per il Consorzio di bonifica è formato sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l'anno in cui si tengono le elezioni e adottato dal Direttore Generale del Consorzio.
2. L'elenco è depositato presso la sede del Consorzio, almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di elezioni e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati con pubblicazione nel sito del Consorzio e sulla stampa locale. La richiesta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio deve essere inviata dagli interessati al Consorzio mediante raccomandata o posta elettronica certificata entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica e approva l'elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2; entro cinque giorni la decisione è comunicata ai soggetti interessati, mediante Raccomandata o PEC.

Art. 5

DIRITTO DI VOTO

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere un voto all'interno della propria fascia di contribuenza ed esercita tale diritto nel seggio in cui è iscritto.
2. Gli aventi diritto esprimono il voto per una lista riportata sulla scheda relativa alla propria fascia di contribuenza (voto di lista). E' ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza espressa per un candidato assegna il voto anche alla lista corrispondente.

Art. 6

DELEGHE ELETTORALI

1. Le sole persone fisiche aventi diritto al voto (esclusi quindi i rappresentanti, i delegati della comunione, i tutori e i curatori) possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La delega e la copia fotostatica del documento sono consegnate al momento del

voto direttamente al Presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio, oppure al Consorzio di bonifica non oltre otto giorni prima della data delle elezioni.

2. Ciascun soggetto non può cumulare più di due deleghe. Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto, al momento dell'espressione del voto, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità.
3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi nonché ai dipendenti del Consorzio.
4. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del codice civile.
5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto autenticato nelle forme di legge.
6. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio che ne prende nota nel verbale, oppure al Consorzio di bonifica non oltre otto giorni prima della data delle elezioni.
7. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato dai loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
8. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
9. I documenti attestanti la qualità di rappresentante o di delegato dei soggetti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, sono consegnati al momento del voto direttamente al Presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio. E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

Art. 7

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori di cui all'art. 1 sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuzione consortile, garantendo l'elezione di almeno due rappresentanti per fascia e la partecipazione di almeno un rappresentante della minoranza nel Consiglio di Amministrazione.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle Ditte consorziate tenute a pagare un contributo.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle Ditte consorziate decurtato del numero di Ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non appartengono alle prime due.
5. Ogni fascia non può eleggere un numero di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione superiore alla metà dei componenti da eleggere nel Consiglio medesimo; i seggi eventualmente in eccesso sono riassegnati in modo proporzionale alle altre fasce.
6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle Ditte consorziate sono desunti dai ruoli contributivi resi esecutivi per l'anno in cui si tengono le elezioni.

Art. 8 CANDIDATURE

1. Entro le ore 12.00 del 30 Settembre un numero di consorziati, iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto, che rappresenti almeno il sei per cento degli appartenenti alla medesima fascia, o almeno di cinquanta consorziati per ogni fascia, presentano al Consorzio le liste di candidati da eleggere per la fascia di riferimento.
2. In ogni lista le candidature devono essere in numero almeno pari e comunque non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.
3. Le firme dei candidati e dei presentatori sono autenticate nelle forme di legge.
4. Le liste possono essere corredate da contrassegni e motti distintivi, allegati in formato idoneo alla riproduzione sulla scheda elettorale.
5. I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
6. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, oltre le persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, per quanto applicabile, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

Art. 9 INELEGGIBILITA' E INCONFERIBILITA'

1. Non possono essere candidati, designati o eletti alla carica di Consigliere:
 1. i minori, gli interdetti, gli inabilitati;
 2. i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;

3. gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 4. coloro che abbiano riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
 5. Amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sul Consorzio, nonché i Consiglieri regionali in carica;
 6. i dipendenti in servizio del Consorzio, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro, di consulenza o incarichi professionali o percepiscano assegno pensionistico a carico del Consorzio;
 7. i titolari di Impresa, gli Amministratori con poteri di rappresentanza di Enti e Società aventi rapporti di appalto o forniture con il Consorzio;
 8. i contribuenti e gli Amministratori con poteri di rappresentanza di Enti e Società che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
 9. coloro che abbiano personalmente lite pendente col Consorzio, nonché gli Amministratori con poteri di rappresentanza di Enti e Società che abbiano liti pendenti con il Consorzio.
2. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 Aprile 2013, n° 39, e successive modificazioni in materia di inconfiribilità.

Art. 10
INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti fino al I grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti dei rappresentanti degli Enti territoriali rispetto agli eletti e, nel caso di componenti entrambi eletti, di colui che è gravato da minori contributi. Nel caso di incompatibilità tra soggetti designati dagli Enti locali l'incompatibilità ha effetto nei confronti del designato dai Comuni o dalla Provincia rispetto al delegato regionale oppure dal designato dai Comuni nei confronti del rappresentante provinciale.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 Aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni in materia di incompatibilità.

Art. 11
PRESENTAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste di candidati devono essere consegnate presso la sede consortile in unico originale ai funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Direttore Generale. Il funzionario del Consorzio ne accuserà ricevuta, restituendo copia fotostatica attestante il giorno e l'ora di ricezione.
2. La lista può prevedere la designazione di un rappresentante di lista che è ammesso ad essere presente ai seggi elettorali.
3. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione entro il 5 Ottobre e comunicate dal Direttore Generale del Consorzio al primo tra i sottoscrittori di ogni lista entro il 10 Ottobre.
4. Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 2 dell'art. 8, le liste stesse dovranno essere ridotte escludendo i candidati eccedentari in ordine di lista.
5. La riduzione delle liste verrà comunicata al primo sottoscrittore delle medesime entro il 10 Ottobre.
6. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Direttore Generale del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
7. Il Direttore Generale del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto all'albo del Consorzio e all'Albo telematico sul sito internet consorziale almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.
8. Le liste dei candidati saranno altresì affisse nelle sedi dei seggi elettorali.

Art. 12
SEGGI ELETTORALI

1. Al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi diritto al voto, con delibera del Consiglio di Amministrazione consorziale sono istituiti più seggi elettorali in diverse ubicazioni del comprensorio, presso i quali i consorziati votano nei giorni fissati per le elezioni. Ciascun elettore si reca a votare nel seggio che include il Comune nel quale egli è soggetto alla maggior contribuzione. La delibera consorziale di istituzione dei seggi elettorali definisce anche i raggruppamenti dei Comuni relativi ad ogni seggio.

Art. 13
COMPOSIZIONE E NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale è composto da tre componenti: un Presidente, un Segretario ed uno Scrutatore.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti dei seggi, determina i relativi emolumenti e detta disposizioni per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi.
3. I candidati delle liste accettate sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.

Art. 14
DURATA DELLE VOTAZIONI

1. Tra l'apertura e la chiusura giornaliera delle votazioni debbono trascorrere almeno sei ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Art. 15
VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti validi nell'ambito di ciascuna fascia.

Art. 16
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; in caso di parità prevale il consorzio gravato da maggiore contribuzione.